



MIBACT-SA-UMA  
UFF. RESPO  
0001097 09/03/2016  
Cl. 34.22.07/20

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*  
*Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche*

## Il Soprintendente archivistico

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera b), del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota n. 4124/34.22.07/20 del 16 dicembre 2015, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte dei destinatari dell'atto di avvio del procedimento, ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio della famiglia **Fasola-Bologna** riveste interesse storico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni, per i motivi sotto specificati;

### DICHIARA

che l'archivio **Fasola-Bologna**,

**costituito** da 538 unità archivistiche (bb. 230, regg. 280, cartelle 19, scatola 1, contenitori a tubo 8) con estremi cronologici 1583-1964 (per il dettaglio vedi allegato),

**di proprietà**  
**conservato**

### **è di interesse storico particolarmente importante**

e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni per i seguenti motivi: la documentazione, relativa in particolare alle famiglie Sereni, di cui i Fasola-Bologna, sono eredi, e Ugolini testimonia in modo esemplare l'attività economica relativa ai numerosi possedimenti agrari e l'attività professionale e politica di alcuni membri della famiglia.

Notifica in particolare ad \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);



- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, via di San Michele n. 22 00153 ROMA, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia, li ..... - **1 MAR. 2016** .....



Il Soprintendente  
dott. Mario Squadroni

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

*Mario Squadroni*